



**COMUNICATO AZIENDALE ALLIEVI**

**A partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, il Decreto Legge n. 52/2021 ( e s.m.i.) impone a tutti i lavoratori (dipendente, collaboratori, stagisti, tirocinanti) del settore privato l'obbligo di possesso ed esibizione del *green pass*, per accedere al luogo di lavoro.**

**L'obbligo è esteso anche nei confronti di chi svolga -nei luoghi di lavoro di cui al precedente paragrafo - a qualsiasi titolo, la propria attività di formazione.**

Pertanto, tale obbligo varrà per l'accesso in tutti i luoghi di formazione.

Eidos effettuerà dal 15 ottobre p.v. i controlli previsti, anche a campione, sulla base delle modalità operative adottate e disponibili sul sito <https://www.centroeidos.it/policy/greenpass/> nonché appese presso la **bacheca aziendale**. Vi invitiamo a prenderne visione e ad attenervi alle indicazioni in essa contenute.

In particolare, la certificazione verde dovrà essere esibita al Dott. Muraro Pierino, in qualità di soggetto incaricato, su sua richiesta, all'accesso presso la sede di EIDOS S.c., in formato cartaceo o digitale e verrà controllata esclusivamente mediante lettura del QR Code apposto sulla stessa: Eidos S.c. infatti non ha modalità alternative per il controllo (es. attraverso certificati medici che attestano l'esecuzione della vaccinazione o del tampone).

Non sarà, pertanto, consentito l'accesso a tutti coloro che risultino sprovvisti di *green pass* in corso di validità; in tal caso gli allievi saranno considerati assenti ai fini dello svolgimento dell'attività formativa.

Si invitano gli allievi che si siano sottoposti al tampone (rapido o molecolare) con esito negativo a scaricare il *green pass* da esso generato prima di accedere nei luoghi di formazione. In nessun caso verrà ammesso l'allievo sprovvisto di *green pass* dietro la sola esibizione del referto di tampone.

Sono esenti da tale obbligo i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

La legge sanziona il datore di lavoro / ente se non organizza e non effettua i controlli e non individua formalmente soggetti preposti agli stessi. L'allievo che acceda al luogo di formazione senza *green pass* è passibile di sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.

A fronte di quanto sopra, ai sensi dell'art.9-septies, comma 6, del D.L. n. 52/2021 e per la durata di vigenza dell'obbligo, al fine di consentire l'organizzazione dell'attività lavorativa e di garantire le condizioni di sicurezza, ciascun allievo comunicherà alla Direzione a mezzo e-mail di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o della certificazione di esenzione con un preavviso di almeno **48 ore** prima la data prevista per la lezione di formazione.

Si presume che gli allievi che non avranno effettuato la predetta comunicazione siano, ai fini dell'accesso, in possesso della certificazione verde COVID-19, che sarà comunque controllata secondo le modalità indicate nella Procedura per l'organizzazione delle verifiche, e che dovrà, comunque, avere validità per l'intero arco della durata della giornata di formazione.

Si rammenta che all'interno dei luoghi di lavoro restano valide le previsioni dei protocolli anticontagio.

La presente comunicazione costituisce parte integrante del codice disciplinare e della modalità operativa aziendale.